



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 393 / 2018

Uff. STAFF AMMINISTRATIVO - CONTABILE SSTT

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E ALL'ELENCO ANNUALE 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente
MONTAGNA PAOLO	Sindaco - Presidente	SI
MESSINA GIUSEPPE	Assessore	SI
DI CRESCENZO SILVIA	Assessore	SI
POMPEO LAURA	Assessore	SI
FERRERO ANGELO	Assessore	SI
COSTANTINO SILVANO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Silvano COSTANTINO

Premesso che:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n.25 del 3 ottobre 2018 di "Modifiche alla circolare n.5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli Enti Locali per l'anno 2018" ha stabilito che *"le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.lgs.23/06/2011, n.118"* e che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*;

Come esplicitamente chiarito nella nota di lettura formulata dall'ANCI in data 4 ottobre u.s., con la Circolare citata la Ragioneria Generale dello Stato si è orientata verso la completa "liberalizzazione" dell'uso degli avanzi di amministrazione, confermando quanto già sostenuto dalla Corte Costituzionale nelle proprie sentenze n.247/2017 e n.101/2018, ovvero che *"l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza"*;

Considerato che secondo l'ANCI la lettura costituzionalmente orientata dell'art.9 della legge n.243 del 2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ha portato a concludere che sia l'avanzo di amministrazione che il Fondo pluriennale vincolato non possano essere limitati nel loro utilizzo, per i Comuni, (e non solo), sorge la possibilità di avvalersi liberamente di tale tipologia di risorse;

Pertanto, in virtù del contenuto "dispositivo" della Circolare, apportate le opportune variazioni al bilancio in corso, si ritiene necessario e doveroso procedere ad una rivisitazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 (approvato con deliberazione di C.C.n.148 del 21-12-2017) proponendo l'inserimento di nuovi investimenti da realizzare con esclusivo riferimento all'Elenco Annuale 2018;

In merito, occorre precisare che l'art.6, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 recante le procedure e gli schemi – tipo da utilizzare in relazione alla programmazione dei lavori e all'acquisizione di beni e servizi per il triennio 2018-2020 stabilisce che *"la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno quindici giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate"*;

Nel D.M. 24/10/2014 richiamato, nulla viene detto a proposito della definizione di "adeguamento", né si rinviene alcun chiarimento o indirizzo puntuale nella normativa di settore che regola la materia;

L'art.21 del D.lgs.50/2016, nella versione corretta ed integrata dal D.lgs.56/2017, nel dettare le prescrizioni da osservare in materia di "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" non contiene, infatti, alcun dettaglio ulteriore rispetto a quanto già stabilito dal Decreto Ministeriale, limitandosi a precisare che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i

relativi aggiornamenti annuali, e che i programmi sono approvati secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti;

L'ANAC, in passato, intervenendo sulla questione degli adeguamenti al programma annuale, con propria determinazione n.2 del 14/02/2002 aveva precisato che quelli *“che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi, e fermo restando che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge”*;

Inoltre, nella stessa pronuncia, al fine di definire quali potessero essere le integrazioni di carattere sostanziale, ossia quelle tali da comportare la necessità di procedere alla loro pubblicità, da quelle prive di un siffatto carattere, precisava, a titolo esemplificativo, che mentre *“non occorre riattivare il procedimento di programmazione nell'ipotesi di mera variazione sul tipo di finanziamento, non incidente sulla conformazione dell'intervento da eseguire”*, o *“nel caso di modifica dei finanziamenti relativi ad opere pubbliche già inserite nei piani annuali e triennali, non sembra, invece, corretto l'inserimento ex novo di altre opere, ancorché di modesto valore complessivo, senza riattivare la prescritta procedura e le relative misure di pubblicità”*;

Non è previsto alcun obbligo di pubblicità diverso o aggiuntivo rispetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio nemmeno nel D.M. 16/01/2018 n.14 che sostituirà il D.M. 24/10/2014 per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021;

Infatti, l'art.5, comma 9, di quest'ultimo decreto precisa, semplicemente, che *“I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 1, secondo periodo del Codice”* (ovvero nel rispetto della programmazione economico-finanziaria), *“qualora le modifiche riguardino”*: (lett.b) *“l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale”* e (lett. c) *“l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma...”*;

Dunque, anche con l'emanazione del D.M. 16/01/2018, n.14, il legislatore ha taciuto circa l'obbligo di osservare un determinato periodo temporale di pubblicità delle modifiche apportate al Programma Triennale nel corso dell'anno;

Si è, quindi, proceduto ad aggiornare le Schede già pubblicate in occasione dell'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 - approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale unitamente all'Elenco Annuale 2018 con deliberazione n.148 del 21-12-2017 - le quali, unitamente al presente atto, saranno pubblicate sul profilo internet di questa Stazione Appaltante come previsto dall'art.21, comma 7, del D.lgs.50/2016 e dall'art.6, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

Le modifiche apportate all'Elenco Annuale 2018 allegato alla presente si tradurranno nella realizzazione di interventi, *ex novo*, nell'ambito della viabilità comunale e delle borgate, nella ristrutturazione di alcuni edifici pubblici, nella manutenzione di impianti sportivi e nella riqualificazione di aree verdi e di arredo urbano il cui inserimento nell'elenco annuale è motivato da

una spesa stimata, per ciascuno di essi, di importo superiore a 100.000 Euro (art.21, comma 3, del D.lgs.50/2016);

Per i lavori il cui valore stimato è risultato essere di importo superiore a Euro 1.000.000, verrà, inoltre, predisposto apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sarà approvato prima dell'inserimento definitivo dell'intervento nell'Elenco Annuale 2018, fermo restando che per tutti gli altri interventi il legislatore ha reputato sufficiente la sola stima dei costi o lo studio di fattibilità;

Tutto ciò premesso

Visto il D.lgs.50/2016 con particolare riferimento agli artt. 21 e 216;

Richiamata la determinazione A.V.C.P. n.2/2002;

Vista la deliberazione di C.C. n.148 del 21/12/2017 di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018;

Vista la Circolare Mef-RGS n.25 del 3 ottobre 2018;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui agli artt.49 e 147-bis del D.l.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

SI PROPONE AFFINCHÈ LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

- 1) Di approvare le modifiche apportate alle Schede n.1 “Quadro delle risorse disponibili”, n.2 “Articolazione della copertura finanziaria” e n.3 “Elenco annuale 2018” redatte in conformità agli schemi – tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 e che vengono allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che rimane immutato, il contenuto della Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire *ex art.53*, commi 6-7, del D.lgs.163/2006”;
- 3) Di dare atto che con riferimento agli interventi denominati “Opere di allacciamento videosorveglianza” (di cui al n.25 della numerazione progressiva) e “Rifunzionalizzazione complesso sportivo Via Serao (ex Pleiadi)” (di cui al n.29 della numerazione progressiva) il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento sarà assunto, rispettivamente, dal geom. Dario VIOLA e dall'arch. Stefano ROSSI e giungerà a scadenza il 31/12/2018;
- 4) Di dare atto che le Schede opportunamente aggiornate, prima dell'approvazione definitiva in sede di Consiglio Comunale, saranno pubblicate sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante conformemente a quanto contenuto nell'art.21, comma 7, del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e nell'art. dell'art.6, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)
